



Titolo

Dichiarazioni lesive – divieto – art. 23 CGS - reato di diffamazione – non è totalmente assimilabile - valenza più intensa nell'ordinamento sportivo

Descrizione

Il divieto di dichiarazioni lesive di cui all'art. 23 CGS non è assimilabile *sic et simpliciter* al reato di diffamazione ex art. 595 CP, in quanto i canoni di continenza, pertinenza e veridicità del fatto cui il giudizio critico si riferisce, i quali valgono a tracciare nell'ordinamento generale il confine di liceità critica, assumono una valenza molto più intensa nell'ordinamento sportivo, anche alla luce degli specifici doveri comportamentali che le fonti prescrivono (CFA, sez. I, n. 59/2021-2022; n. 14/2021-2022).

Stagione Sportiva

2021-2022

Numero

n. 97/CFA/2021-2022/F

Presidente

Palmieri

Relatore

Saltelli

Riferimenti normativi

art. 23 CGS; art. 535 CP

Provvedimenti

SEZ I - DECISIONE N. 0097 CFA del 23 giugno 2022 (Sig. Gaetano Blandini/Procura Federale)